

**SOMMARIO**

1. PREMessa E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1.1. PREMessa.....	3
1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
1.3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI.....	5
1.4. FINALITA' E OBIETTIVI.....	5
2. AMBITO SOGGETTIVO	6
2.1. I SOGGETTI A CUI SONO RICONOSCIUTE LE TUTELE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA	6
2.2. I SOGGETTI TUTELATI DIVERSI DA CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE NEI CUI CONFRONTI VALGONO IL DIVIETO DI RITORSIONE E LE MISURE DI PROTEZIONE	6
3. AMBITO OGGETTIVO	7
3.1. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	7
3.2. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	8
3.3. LA SEGNALAZIONE ANONIMA	9
3.4. SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING	9
4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA	9
4.1. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA	9
4.2. IL CONSENSO A RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.....	10
4.3. RIVELARE L'IDENTITÀ ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE.....	11
4.4. DURATA DI CONSERVAZIONE E POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE	11
4.5. OBBLIGHI DI SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11
4.6. DIRITTO DEGLI INTERESSATI.....	12
5. TUTELA DALLE RITORSIONI	12
5.1. LE RITORSIONI DALLE QUALI È TUTELATO IL SEGNALANTE.....	12
5.2. LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DALLE RITORSIONI.....	13
5.3. LA PERDITA DELLE TUTELE.....	13
5.4. LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI.....	14
5.5. LE COMUNICAZIONI DELLE AZIONI RITORSIVE.....	14
5.6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE.....	15



**REGOLAMENTO
AZIENDALE
SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWER**

5.7. LE MISURE DI SOSTEGNO	16
6. TRASMISSIONE E TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	17
6.1. LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	17
6.2. IL CANALE INTERNO DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	17
6.3. SEGNALAZIONI ACQUISITE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA	18
6.4. I SOGGETTI CHE OPERANO NEL CANALE DI SEGNALAZIONE	18
6.5. FARE UNA SEGNALAZIONE	18
6.6. IL CODICE UNIVOCO DI SEGNALAZIONE	19
6.7. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	19
6.8. ESAME PRELIMINARE	20
6.9. FASE ISTRUTTORIA.....	21
6.10 VERBALE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	21
6.11. IL CUSTODE DELL'IDENTITÀ DIGITALE DEL SEGNALANTE E L'ACCESSO AI DATI	22
6.12. SEGNALAZIONI RACCOLTE VIA REGISTRAZIONE VOCALE	22
6.13. SEGNALAZIONI RACCOLTE TRAMITE INCONTRI DIRETTI	22
6.14. SEGNALAZIONI INDIRETTE.....	22
7. DISPOSIZIONI FINALI	23
7.1. DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI.....	23
7.2. VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO	23
7.3. MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO E DEGLI ESITI DELLA SUA APPLICAZIONE.....	23
7.4. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO.....	23
7.5. REVISIONE PERIODICA DEL REGOLAMENTO.....	24
7.6. NORME DI RINVIO	24
7.7. ENTRATA IN VIGORE.....	24
8. DIAGRAMMA DI FLUSSO.....	24

Rev.	Descrizione delle modifiche	Verifica	Data di emissione
00	Prima Edizione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Dr. Francesco Giglio	21/10/2024
Gruppo emissione: Dr. Francesco Giglio, Cristiana Mariga, Dr.ssa Barbara Marinelli			



REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE **WHISTLEBLOWER**

1. PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. 1. PREMESSA

L'istituto del *whistleblowing* è stato previsto nell'ordinamento italiano dalla Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. legge anticorruzione), la quale, in ottemperanza alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, ha introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 una apposita forma di tutela del dipendente pubblico che nell'interesse della pubblica amministrazione segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La predetta normativa ha in particolare introdotto tre elementi fondamentali:

- a) la tutela dell'anonimato del denunciante;
- b) Il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- c) la sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.

Al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblower negli stati membri, l'Unione Europea ha successivamente adottato la Direttiva Europea 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Lo Stato Italiano ha recepito la direttiva UE 2019/1937 adottando il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha abrogato l'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte dalla predetta normativa nazionale ed europea si annoverano:

- l'ampliamento delle tipologie di soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- la valorizzazione dell'amministrazione di appartenenza del segnalante, che diviene canale privilegiato al quale segnalare atti, omissioni o condotte illecite, salvo i casi in cui ricorrono le condizioni per effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti comunicati da terzi o a terzi;
- il rafforzamento e l'ampliamento delle misure di tutela previste per il segnalante e l'espansione del sistema di tutela a soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, potrebbe subire ritorsioni;
- la limitazione delle responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di informazioni;
- l'introduzione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- l'espansione dell'ambito oggettivo delle segnalazioni, con tipizzazione degli illeciti, atti e comportamenti o delle omissioni che possono essere segnalate.
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall'ANAC.

**REGOLAMENTO
AZIENDALE
SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWER**

Alla luce delle intervenute novità legislative europee e nazionali, l'ANAC ha predisposto, con Deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023, nuove Linee guida finalizzate a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni presentate dai soggetti tutelati dal legislatore tramite il canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità medesima, nonché a fornire indicazioni e principi a cui gli enti pubblici possono fare riferimento per l'attivazione dei propri canali e modelli organizzativi interni di presentazione e gestione delle segnalazioni.

1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Codice Penale, Libro II, Titolo II (Delitti contro la Pubblica Amministrazione);
- Codice Civile, art. 2105;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti amministrativi";
- D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.lgs. 13 marzo 2012, n. 33 e ss.ss.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Regolamento (UE) 2016/679;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati e/o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)";
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".
- Delibera Anac n. 311 del 12 luglio 2023, "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne";
- Piani Nazionali Anticorruzione adottati da Anac;
- Codice di Comportamento aziendale;
- Codice disciplinare aziendale.

	REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER	
---	---	--

1.3. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

ASST: Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo

RPCT: Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

PIAO: Piano integrato di attività ed organizzazione

GDPR: Garante della protezione dei dati

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari

SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale,

Whistleblower: chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.

Whistleblowing: attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere il whistleblower.

1.4. FINALITA' E OBIETTIVI

Con il presente Regolamento aziendale, l'ASST recepisce quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida ANAC approvate dalla Autorità con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

L'istituto del Whistleblowing si configura come uno degli strumenti di prevenzione della corruzione più rilevanti mediante il quale far emergere i fenomeni di natura corruttiva o illegalità, con ricadute positive in primo luogo sull'organizzazione, ma anche sulla consapevolezza etica del dipendente e sul suo coinvolgimento attivo nel processo di gestione del rischio corruttivo.

Il presente regolamento costituisce pertanto una misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi prevista dal PIAO., Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, la cui finalità è quella di favorire la cultura della legalità all'interno della ASST Santi Paolo e Carlo e rimuovere i fattori che possono ostacolare e disincentivare il ricorso alla segnalazione di comportamenti illeciti per timore di ritorsioni o discriminazioni.

A tal fine il presente Regolamento fornisce in particolare chiare indicazioni circa i seguenti aspetti:

- a) soggetti che hanno facoltà di segnalare gli illeciti;
- b) oggetto, contenuti e destinatari delle segnalazioni;
- c) canali di trasmissione delle segnalazioni;
- d) modalità di gestione delle segnalazioni.
- e) misure di protezione previste dall'ordinamento nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti aventi diritto, in termini di tutela della riservatezza e protezione da misure discriminatorie e ritorsive adottate a causa della segnalazioni.

	REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER	
---	---	--

2. AMBITO SOGGETTIVO

2.1. I SOGGETTI A CUI SONO RICONOSCIUTE LE TUTELE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA

La riservatezza e la tutela da azione ritorsiva sono garantiti, in caso di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, ai seguenti soggetti:

- tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
- i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe);
- i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in nel caso di segnalazioni illeciti o irregolarità riguardanti l'ASST per la quale l'impresa opera. In tale categoria rientrano anche i dipendenti di società ed altri enti di diritto privato controllati o partecipati dell'ASST, che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ASST
- i volontari, tirocinanti e specializzandi retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- i dipendenti, amministratori e collaboratori delle imprese fornitrici nel caso in cui la segnalazione riguardi fatti in cui è coinvolto o che riguardino l'ASST.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo successivamente viene identificato.

2.2. I SOGGETTI TUTELATI DIVERSI DA CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE NEI CUI CONFRONTI VALGONO IL DIVIETO DI RITORSIONE E LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione valgono anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- facilitatore, ossia persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWER*

- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti presso i quali lavora il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

3. AMBITO OGGETTIVO

3.1. L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Sono meritevoli di segnalazione, invece, tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne deviano gli scopi o che minino il corretto agire dell'ASST e che si configurano come:

- Violazioni del diritto nazionale;
- Illeciti civili;
- Illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ove previsto;
- Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001, ove previsto;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Irregolarità;
- Violazioni del diritto dell'UE;



**REGOLAMENTO
AZIENDALE
SEGNALAZIONE
*WHISTLEBLOWER***

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

3.2. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché il soggetto che la effettua possa poi beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione dalle ritorsioni sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l'ASST non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di presa in carico o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione); alla stessa ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, quali, ad esempio, una situazione di emergenza o un rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la segnalazione sul canale interno e/o esterno possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere



REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWER*

efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dalla legge.

3.3. LA SEGNALAZIONE ANONIMA

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, per l'ASST sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo che dovesse essere successivamente identificato, può comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni e può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

L'ASST, se riceve una segnalazione anonima, la registra e ne conserva la relativa documentazione non oltre numero di anni non superiore a cinque decorrenti dalla data di ricezione, rendendo così possibile rintracciarla, nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o anonima.

3.4. SEGNALAZIONI CON CONTENUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUL WHISTLEBLOWING

Non sono considerate oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

4. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

4.1. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.



**REGOLAMENTO
AZIENDALE
SEGNALAZIONE
*WHISTLEBLOWER***

Restano ferme le responsabilità disciplinari e/o contrattuali previste per violazione degli appositi doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali.

L'ASST assicura la riservatezza anche della persona coinvolta e citata dal segnalante e nei confronti di eventuali facilitatori o altre persone menzionate a diverso titolo nella segnalazione.

La riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata è garantita anche:

1. nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso la piattaforma unificata adottata "Whistleblowing Intelligente" la quale consente di registrare segnalazioni vocali o, su richiesta della persona segnalante, di richiedere un incontro diretto con la persona autorizzata a raccogliere la segnalazione verbale;
2. quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quelle istituite;
3. quando la segnalazione perviene a personale interno diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, i soggetti autorizzati alla gestione della segnalazione provvedono ad oscurare l'identità del segnalante e, nel limite del possibile, anche del segnalato e di eventuali altri soggetti citati ed ogni altra informazione dalla quale sia possibile risalire alla loro identità.

Ciò vale anche nei casi in cui l'ASST debba trasmettere la segnalazione ad altra autorità competente

L'ASST prevede forme di responsabilità disciplinare in capo ai soggetti competenti a gestire le segnalazioni in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4.2. IL CONSENSO A RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

L'eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avverrà sempre nei limiti consentiti dalla legge.

Qualora si rendesse necessario svelare l'identità del segnalante nell'ambito di un procedimento disciplinare originatosi a seguito della segnalazione, il segnalante deve esprimere chiaramente e inequivocabilmente il proprio consenso.

Il canale interno di acquisizione e gestione delle segnalazioni predisposto dall'ASST registra e rende visibile data e ora in cui il whistleblower ha accordato il consenso a rivelare la sua identità nell'ambito del procedimento disciplinare. Tale consenso non sarà revocabile.

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER</p>	
---	--	--

4.3. RIVELARE L'IDENTITÀ ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE

Laddove l'Autorità giudiziaria e/o contabile, per esigenze istruttorie, richieda di conoscere il nominativo del segnalante, il RPCT provvede a comunicare l'identità del segnalante, così come previsto dalle disposizioni di legge.

4.4. DURATA DI CONSERVAZIONE E POSSIBILITÀ DI ACCESSO ALLA SEGNALAZIONE

La segnalazione sarà resa disponibile tanto al segnalante quanto al personale autorizzato per un numero di anni non superiore a cinque.

Segnalante e personale autorizzato potranno utilizzare la chat asincrona contenuta nel modulo di segnalazione della piattaforma informatica anche quando l'esame della segnalazione si è già concluso con un esito motivato.

4.5. OBBLIGHI DI SICUREZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ASST è l'unico titolare del trattamento relativo ai dati inerenti le procedure di whistleblowing.

L'ASST, nell'ambito di quanto previsto nell'atto di nomina, verifica e controlla le modalità operative con cui il RPCT assicura il trattamento dei dati personali in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, per le parti richiamate dalle Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing adottate con delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

La piattaforma informatica consente ai soggetti interessati di trattare i dati personali secondo i principi fondamentali del già citato Regolamento UE, in particolare:

- garantisce il divieto di tracciamento. Nel caso in cui l'accesso avvenga dalla rete dati interna del soggetto obbligato e sia mediato da dispositivi firewall o proxy, deve essere garantita la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione con la piattaforma;
- assicura il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione;
- evita il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

L'ASST assegna specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali in relazione alle procedure di Whistleblowing. Tali compiti specifici sono attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l'autorità del titolare del trattamento.

Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni inerente le segnalazioni che comportano un trattamento di dati personali, deve avvenire in conformità al regolamento UE 2018/1725.

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER</p>	
---	--	--

4.6. DIRITTO DEGLI INTERESSATI

La persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento).

Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della *privacy*.

5. TUTELA DALLE RITORSIONI

5.1. LE RITORSIONI DALLE QUALI È TUTELATO IL SEGNALANTE

La ritorsione è intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L'ASST vigila e interviene nell'ambito di quanto le è consentito, al fine di impedire che possano essere messe in atto condotte ritorsive.

Di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo di condotte ritorsive:

1. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
2. retrocessione di grado o mancata promozione;
3. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
4. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. note di demerito o referenze negative;
6. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
8. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
9. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore abbia una legittima aspettativa a detta conversione;
10. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;



**REGOLAMENTO
AZIENDALE
SEGNALAZIONE
*WHISTLEBLOWER***

11. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
13. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
14. annullamento di una licenza o di un permesso;
15. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
16. pretesa di risultati lavorativi impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
17. valutazione della performance artatamente negativa;
18. revoca ingiustificata di incarichi;
19. un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
20. reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
21. sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

5.2. LE CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TUTELA DALLE RITORSIONI

Le tutele sono garantite quando la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia, effettuate da parte di uno dei soggetti individuati dal legislatore, soddisfano alcune condizioni e requisiti, come di seguito specificati:

- I segnalanti o denuncianti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- se il whistleblower ha agito sulla base di motivi fondati tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate, affinché questi siano considerati una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione.

Le tutele vengono riconosciute anche quando il soggetto ha segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore veritiero.

Inoltre, ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia.

5.3. LA PERDITA DELLE TUTELE

Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, la tutela prevista in caso di



REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE *WHISTLEBLOWER*

ritorsioni viene meno quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave in merito alla condotta calunniosa o diffamatoria messa in atto attraverso la segnalazione, l'ASST potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante nei limiti consentiti dalla natura del rapporto giuridico in essere.

5.4. LA PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal whistleblower esclusivamente ad ANAC e nelle modalità comunicate dalla stessa Autorità, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Si precisa che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento da parte dell'ASST indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

5.5. LE COMUNICAZIONI DELLE AZIONI RITORSIVE

La comunicazione di azioni ritorsive che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, deve essere inviata esclusivamente all'ANAC, così come previsto dal D.lgs. n. 24/2023, secondo le modalità stabilite dall'Autorità stessa.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione non deve trasmettere la comunicazione a soggetti diversi da ANAC, per non vanificare le tutele che il D.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER</p>	
---	--	--

riservatezza.

Sono inclusi tra i soggetti che possono comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni, anche coloro che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione.

Sono escluse dalla possibilità di segnalare le ritorsioni ad ANAC le organizzazioni sindacali e le associazioni di ogni natura. Resta fermo che i rappresentanti sindacali beneficiano, in quanto tali, della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante, denunciate o che ha effettuato una divulgazione pubblica.

Deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica, la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciate o che effettua la divulgazione pubblica, affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa così beneficiare di protezione.

È quindi necessario che il segnalante fornisca ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione.

Le comunicazioni di ritorsioni connesse ad una segnalazione o denuncia che per errore fossero indirizzate all'ASST, saranno trasmesse immediatamente ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione. Inoltre, l'ASST garantisce la riservatezza dell'identità della persona che ha inviato per errore la comunicazione di ritorsioni,

5.6. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ PER CHI SEGNA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Così come previsto dal D.Lgs n.24/2023, sono previste limitazioni della responsabilità civile, penale e amministrativa rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni più avanti indicate, quando queste sono rivelate all'interno di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Le categorie di informazioni alle quali ci si riferisce sono le seguenti:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio ;
- Rivelazione del segreto professionale;

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER</p>	
---	--	--

- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Tuttavia, la limitazione di responsabilità opera solo nei casi in cui ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. l'accesso alle informazioni/documenti oggetto di segnalazioni è avvenuto in modo lecito;
- b. al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni vi siano fondati motivi per ritenere che tali informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni ad esclusione di quelle superflue debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione e non per ulteriori e diverse ragioni;
- c. la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dalla legge)..

Tutte queste condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, il whistleblower non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

5.7. LE MISURE DI SOSTEGNO

L'ASST darà risalto e pubblicità con ogni mezzo ritenuto idoneo, compreso il canale interno di segnalazione, all'elenco degli enti del terzo settore che stipulano una convenzione con ANAC al fine di offrire sostegno ai segnalanti.

In particolare tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

	REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER	
---	---	--

6. TRASMISSIONE E TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

6.1. LE PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI

La responsabilità della corretta applicazione della disciplina sul Whistleblowing ricade sul RPCT. Il Responsabile può avvalersi della collaborazione di personale interno adeguatamente formato.

In particolare, i soggetti che gestiscono le segnalazioni devono:

- essere autorizzati al trattamento dei dati personali e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy sul trattamento dei dati personali;
- assicurare indipendenza e imparzialità;
- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti.

6.2. IL CANALE INTERNO DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione interna viene acquisita dall'ASST mediante la piattaforma informatica, attraverso la quale è possibile raccogliere e gestire:

- segnalazioni scritte;
- registrazioni vocali;
- richieste di Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Per le segnalazioni trasmesse al di fuori della piattaforma informatica, l'ASST garantisce comunque la riservatezza mediante l'acquisizione al protocollo in apposito registro riservato.

Le segnalazioni whistleblowing possono essere trasmesse all'ASST da parte dei soggetti legittimati come indicati dalla legge e dal presente regolamento.

Si precisa che il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica che ha acquisito le informazioni segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, associazioni di qualsiasi natura e genere in quanto l'istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona che agisce in suo nome e per suo conto.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990; all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013 nonché all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Eventuali segnalazioni in cui il segnalante dichiara espressamente di far riferimento al D.lgs. 24/2023, presentate erroneamente ad un soggetto diverso dall'ASST che ritiene di non essere competente *ratione materiae*, devono essere trasmesse a quest'ultimo entro sette giorni dalla

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE <i>WHISTLEBLOWER</i></p>	
---	---	--

data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Tali segnalazioni sono considerate “segnalazioni whistleblowing” e pertanto sottratte all’accesso documentale ed all’accesso civico o generalizzato.

Allo stesso modo, eventuali segnalazioni presentate ad un soggetto interno dell’ASST ma diverso da un soggetto autorizzato a trattare segnalazioni di whistleblowing, devono essere immediatamente inoltrate ad uno dei soggetti autorizzati, adottando tutte le cautele di riservatezza e impegnandosi a non rivelare a nessuno quanto eventualmente appreso.

6.3. SEGNALAZIONI ACQUISITE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA INFORMATICA

L’ASST ha istituito una piattaforma informatica per la ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.

La piattaforma garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma informatica utilizza, sia per le segnalazioni sia per le eventuali comunicazioni successive, un protocollo di crittografia che meglio garantisce sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione.

Attraverso il protocollo di crittografia, i dati del segnalante vengono segregati in una sezione dedicata della piattaforma, inaccessibile, in prima istanza, anche al RPCT e agli eventuali soggetti autorizzati.

6.4. I SOGGETTI CHE OPERANO NEL CANALE DI SEGNALAZIONE

Nella piattaforma sono autorizzati ad operare i seguenti soggetti:

- RPCT (accesso tramite SPID);
- Eventuali collaboratori del RPCT (tramite SPID ma con accesso limitato alle sole segnalazioni assegnate loro dal RPCT);
- Segnalante, il quale può fare segnalazioni e accedervi successivamente, ma esclusivamente attraverso il codice univoco di segnalazione rilasciato dal sistema al momento in cui la segnalazione è stata effettuata (accesso tramite SPID o senza utilizzo dello SPID).

6.5. FARE UNA SEGNALAZIONE

Nella home page del sito istituzionale www.asst-santipaolocarlo.it, è inserito il link al canale interno informatizzato per l’invio delle segnalazioni con identità certificata attraverso lo SPID ed il link per le segnalazioni senza obbligo di identificazione certificata tramite SPID.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo esaustivo, chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER</p>	
---	--	--

modulo di segnalazione, fornendo le informazioni obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti e file multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché fornire l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Al segnalante si richiede un comportamento collaborativo tenendo costantemente aggiornato l'ASST in ordine all'evoluzione della propria segnalazione secondo le modalità descritte più avanti.

6.6. IL CODICE UNIVOCO DI SEGNALAZIONE

All'invio della segnalazione, la piattaforma presenta al segnalante una videata con il codice univoco di segnalazione il quale deve essere acquisito e conservato per ricollegarsi alla piattaforma nei momenti successivi, in modo tale da poter:

- integrare/aggiornare in un secondo momento quanto riportato inizialmente nel modulo di segnalazione;
- rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti/approfondimenti da parte dei soggetti autorizzati;
- verificare l'avanzamento dell'iter di gestione della segnalazione;
- esprimere o negare il consenso a rivelare la propria identità nell'ambito del procedimento disciplinare originatosi dalla segnalazione.

Se il segnalante fornisce all'interno della segnalazione un indirizzo di posta elettronica, la piattaforma gli invierà le notifiche con un link attraverso il quale potrà accedere alla segnalazione senza dover digitare il codice univoco di segnalazione.

L'ASST non è nella condizione di poter fornire il codice univoco di segnalazione in caso di smarrimento e neanche di generarne uno nuovo.

6.7. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l'ora di acquisizione; assegna alla segnalazione un numero progressivo e un ID di segnalazione.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER</p>	
--	--	--

Nessuno di questi dati può essere manipolato e nessuna segnalazione può essere cancellata prima della scadenza del tempo di archiviazione previsto in cinque anni.

Contemporaneamente, la piattaforma informa via email dell'avvenuta ricezione della segnalazione il segnalante (se ha inserito un indirizzo di posta elettronica nella segnalazione) e il RPCT.

Il RPCT è l'unico soggetto a cui sono dati i permessi di prendere in carico la segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il RPCT prende in carico la segnalazione entrando nella piattaforma ed aprendola. Anche in questo caso la piattaforma aggiorna immediatamente il segnalante dell'avvenuta presa in carico.

Dal momento in cui la segnalazione è stata presa in carico, decorrono i tempi per la chiusura della segnalazione (90 gg).

6.8. ESAME PRELIMINARE

L'esame preliminare ha lo scopo di accertare da un lato se esistono i presupposti per accordare le tutele al segnalante e, dall'altro, se la segnalazione contiene elementi meritevoli di essere approfonditi in fase istruttoria.

Il Responsabile o il collaboratore da questi designato all'interno della piattaforma, valuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta per almeno uno dei seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dall'art. 2 lettera a) del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- manifesta incompetenza dell'ASST sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione senza descrizione esaustiva dei fatti e/o elementi essenziali.

Nei casi in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto autorizzato a trattare la segnalazione può chiedere al whistleblower, all'interno della piattaforma, elementi integrativi e di chiarimento/precisazione.

Il sistema automaticamente tiene traccia delle interlocuzioni con la persona segnalante e fornisce informazioni sullo stato di avanzamento dell'iter di esame della segnalazione.

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER</p>	
---	--	--

6.9. FASE ISTRUTTORIA

Anche durante la fase istruttoria potranno essere sottoposte al segnalante domande, richieste di integrazioni, chiarimenti e tutto quanto può servire a delineare correttamente i contorni della vicenda segnalata.

La comunicazione con il segnalante avverrà unicamente all'interno della piattaforma informatica. Nessun altro mezzo sarà utilizzato.

Le richieste di integrazioni/chiarimenti interrompono il conteggio dei tempi di esame della segnalazione. Detti tempi riprendono in automatico alla risposta da parte del segnalante.

La piattaforma consente al soggetto designato alla trattazione della segnalazione di tenere un diario in cui segnare le date e il tipo di attività istruttorie svolte, come ad esempio: l'acquisizione di documentazione, interlocuzioni e altre attività utili al solo fine di accertare l'attendibilità della segnalazione.

6.10 VERBALE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Il verbale delle risultanze istruttorie sarà scritto direttamente all'interno della piattaforma, evitando così upload e download di file in modo tale da meglio garantire la protezione e riservatezza delle informazioni ivi contenute.

L'intero iter di esame e verifica della segnalazione si dovrà concludere entro 90 giorni dalla data di presa in carico, fatte salve le interruzioni in attesa delle risposte da parte del segnalante quando gli vengono inviati messaggi con la richiesta di ulteriori informazioni/precisazioni.

I possibili esiti dell'esame della segnalazione sono i seguenti:

- Inammissibile;
- Improcedibile;
- archiviata per infondatezza;
- inviata all'UPD;
- inviata all'ANAC;
- inviata alla Corte dei conti;
- Inviata all'Autorità giudiziaria.

Al momento della chiusura, il soggetto autorizzato ad esaminare la segnalazione scrive anche una breve nota sulle motivazioni riguardo all'esito.

La piattaforma comunicherà prontamente all'indirizzo di posta elettronica rilasciato dal segnalante, esito e motivazione.

Nell'invio ai diversi destinatari, il RPCT avrà cura di mantenere segreta l'identità del segnalante e di non rivelare nessun fatto o circostanza da cui si possa risalire all'identità del segnalante.

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER</p>	
---	--	--

Inoltre, nelle comunicazioni con i diversi interlocutori, dovrà sempre essere indicato che si tratta di segnalazione di Whistleblowing da trattare nei limiti indicati nel D.lgs. n° 24/2023.

6.11. IL CUSTODE DELL'IDENTITÀ DIGITALE DEL SEGNALANTE E L'ACCESSO AI DATI

Il RPCT svolge anche il ruolo di “Custode dell’identità” del segnalante e ha sempre la possibilità di accedere ai suoi dati identificativi per gli usi consentiti o richiesti dalla legge.

L’accesso ai dati identificativi del segnalante è motivato e la motivazione viene registrata all’interno della piattaforma informatica.

Il Segnalante riceve avviso delle motivazioni per le quali i suoi dati identificativi sono stati messi in chiaro.

6.12. SEGNALAZIONI RACCOLTE VIA REGISTRAZIONE VOCALE

La piattaforma informatica, consente al segnalante di effettuare una registrazione vocale per raccontare la segnalazione in un limite di tempo di venti minuti.

La segnalazione così raccolta sarà gestita allo stesso modo della segnalazione acquisita tramite la compilazione dell’apposito form predisposto sulla piattaforma.

6.13. SEGNALAZIONI RACCOLTE TRAMITE INCONTRI DIRETTI

Accedendo ai link predisposti dall’ASST sul proprio sito, il segnalante potrà scegliere un modulo per la richiesta di incontro al fine di rilasciare verbalmente una segnalazione di condotte illecite.

Il Responsabile riceve avviso di richiesta di incontro e accede alla piattaforma per comunicare data, ora e luogo dell’incontro. La piattaforma si incaricherà di inviare al segnalante i dati per l’incontro.

Il verbale sottoscritto dal segnalante sarà aggiunto alla richiesta di incontro andando così a configurare un terzo tipo di segnalazione gestito dal canale unificato di segnalazione utilizzato dall’ASST.

A questo punto la segnalazione sarà gestita e trattata come le segnalazioni del tipo precedentemente illustrate.

6.14. SEGNALAZIONI INDIRECTE

L’ASST monitora i mezzi attraverso cui possono essere effettuate divulgazioni pubbliche (ad esempio consultando i mezzi di stampa o le piattaforme web e social). Nel caso in cui venga intercettata una di divulgazione pubblica pertinente, questa viene registrata/catalogata e conservata, rendendo così possibile un richiamo ad essa da parte del segnalante ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni in ragione della divulgazione.



REGOLAMENTO AZIENDALE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

L'ASST si attiene al divieto di rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta (giudiziarie, amministrative, sindacali), dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del whistleblower, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

Ne consegue quindi che non sono validi *in primis* gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge.

Analogamente, non è consentito imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste).

A maggior ragione tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

7.2. VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

7.3. MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ISTITUTO E DEGLI ESITI DELLA SUA APPLICAZIONE.

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione.

Il RPCT nella relazione annuale prescritta dall'art. 1, comma 14, della legge 190 del 2012, darà conto dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione e intraprenderà iniziative di sensibilizzazione sull'istituto anche mediante percorsi formativi.

7.4. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il RPCT assicura la diffusione del presente regolamento mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale – sezione Amministrazione Trasparente.



**REGOLAMENTO
AZIENDALE
SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWER**

7.5. REVISIONE PERIODICA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente regolamentazione in materia di whistleblowing e lo stesso potrà essere, in caso di necessità, sottoposto a revisione periodica.

7.6. NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

7.7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione nell'albo on-line.

8. DIAGRAMMA DI FLUSSO

